

Codice A1813C

D.D. 5 settembre 2025, n. 1728

R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 e s.m.i.. Autorizzazione idraulica n. 6460 e Concessione Demaniale per servitù TOAT1305 per opere di "Realizzazione di briglia in alveo torrente Stura per consolidamento di attraversamento dell'acquedotto Comunità Montana Valli di Lanzo in Comune di Groscavallo frazione Alpi Graie." (prog. 15806). Richiedente: SMAT spa (P.IVA 07937540016) -



ATTO DD 1728/A1813C/2025

DEL 05/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 e s.m.i.. Autorizzazione idraulica n. 6460 e Concessione Demaniale per servitù TOAT1305 per opere di "Realizzazione di briglia in alveo torrente Stura per consolidamento di attraversamento dell'acquedotto Comunità Montana Valli di Lanzo in Comune di Groscavallo frazione Alpi Graie." (prog. 15806).

Richiedente: SMAT spa (P.IVA 07937540016) – (Cod. Sogg. 68838)

Deposito cauzionale, Accertamento di Euro 436,00 (Cap. 64730/2025) e Impegno di Euro 436,00 (Cap. 442030/2025).

Premesso che:

In data 12/02/2025 con nota prot. 6123/A1813C la società SMAT spa (P.IVA 07937540016) ha presentato richiesta per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i., per lavori di realizzazione di consolidamento attraversamento acquedotto Comunità Montana Valli di Lanzo in Comune di Groscavallo (prog. 15806).

L'intervento in progetto prevede le seguenti opere:

- demolizione dei manufatti in c.a. residui esistenti;
- esecuzione di berline di micropali a monte (lunghezza di 59 m) e a valle (lunghezza di 46 m) dell'opera, trasversali rispetto l'asse fluviale e inglobati in testa in un cordolo in c.a.;
- posa nuova tubazione in acciaio D500 mm di lunghezza di 60 metri lineari e bauletto in calcestruzzo in attraversamento del torrente e ulteriori 25 metri per collegamento alla rete esistente;
- posa n. 3 pozzetti acquedotto;
- realizzazione di nuova suolatura in massi cementati reperiti in alveo per formazione guado;
- realizzazione nuova suolatura in massi cementati reperiti in alveo immediatamente a valle del

guado;

- realizzazione di scogliera in destra idrografica mediante completamento dei vuoti tra i massi esistenti con blocchi reperiti in alveo.

All'istanza sono allegati gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, redatto dall'Ing. Gianluca Noascono, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dai seguenti elaborati:

- Elab. A – Relazione tecnica
- Elab. B – Relazione geologica
- Elab. E – Relazione idraulica
- Elab. F – Relazione idrologica
- Tavola 1 Corografia
- Tavola 2 Planimetria Catastale
- Tavola 3 Planimetria rilievo
- Tavola 4 Planimetria progetto
- Tavola 5 Sezioni tipo

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e ha avviato il procedimento con nota prot. n.12126 del 21/03/2025 ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Esaminati pertanto gli atti progettuali, l'intervento sopra descritto è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Con nota in data 07/08/2025 prot. n. 137383 (ns. prot. 35951/2025/A1800A del 07/08/2025), già trasmessa alla società SMAT spa, è pervenuto il parere del Servizio Tutela Flora e Fauna, del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Torino.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il deposito cauzionale nell'esercizio 2025, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12/12/2024.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sono state versate le spese di istruttoria e sopralluogo pari a Euro 50,00, in data 14/03/2025, a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile 413/25 capitolo 31225 per anno 2025.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del Regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che la Società "SMAT S.p.A" (Codice Soggetto 68838) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte tramite modalità PagoPA.

Verificato che la Società "SMAT S.p.A" (Codice Soggetto 68838) deve corrispondere l'importo totale di Euro 436,00 (Euro quattrocentotrentasei) dovuti a titolo di deposito cauzionale.

Ritenuto:

- di accertare l'importo complessivo di Euro 436,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, dovuti dalla Società "SMAT S.p.A" (Codice Soggetto 68838) a titolo di deposito cauzionale;
- di impegnare, a favore della Società "SMAT S.p.A" (Codice Soggetto 68838) la somma di Euro 436,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, per consentire la restituzione del deposito cauzionale.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico Regionale, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento.

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 436,00 riferibile alla somma dovuta alla Regione Piemonte dalla Società "SMAT S.p.A" (Codice Soggetto 68838) a titolo di deposito cauzionale a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione.

Alla Società "SMAT S.p.A" (Codice Soggetto 68838) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini previsti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento 10/R/2022.

Effettuati accertamenti da parte dei funzionari del Settore durante i quali è emersa la necessità di integrare il fascicolo documentale, nonché in seguito all'integrazione richiesta pervenuta con nota prot. n. 34557 del 01/08/2025, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";
- la legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la società SMAT spa ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate

negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sottofondazione della briglia (micropali e travi di coronamento), nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.);
3. la linea generatrice superiore della tubazione dell'acquedotto dovrà essere posta ad una profondità di almeno 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. il piano di appoggio della fondazione delle soglie in massi e della pavimentazione in massi intasati in calcestruzzo, a valle della suddetta opera, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
5. il piano di appoggio scogliera in destra idrografica dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
6. i massi costituenti le opere di difesa dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 kN;
7. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione delle opere esistenti dovrà essere accuratamente rimosso, nonché smaltito e conferito a discarica secondo i disposti della normativa vigente in materia;
8. i manufatti che costituiscono le soglie e la pavimentazione in massi dovranno essere accuratamente attestati nei confronti delle sponde sia in sinistra, sia in destra idrografica;
9. eventuali piste di cantiere realizzate per l'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere smantellate a fine lavori;
10. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato;
11. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
12. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (savanelle, piste, ecc);
13. il materiale litoide proveniente dai lavori di scavo in alveo per la realizzazione delle opere di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere stesse, avendo cura di conferire agli eventuali riporti lungo le sponde, nonché nei settori di fondo alveo in erosione, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi/clasti più grossolani presenti in loco, al fine di garantire un efficace corazzamento a protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere dei fenomeni erosivi lungo le sponde sistemate;
14. l'estrazione/movimentazione del materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; tali scavi e movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la

formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

15. l'eventuale materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
 16. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 17. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione; in particolare, in caso di allerta meteo, dovranno essere rimossi tutti i mezzi e le opere provvisorie di cantiere presenti in alveo;
 18. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
 19. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 20. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 21. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 22. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 23. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- di concedere alla società SMAT S.p.A. (codice soggetto 68838), il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento in subalveo della condotta dell'acquedotto sul torrente Stura di Sea.
 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire:
 - a. la decorrenza delle concessione dalla data del presente provvedimento;
 - b. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, il mancato versamento del rateo del canone o della firma del disciplinare entro il termine di cui all'art. 12 comma 1 del Regolamento (30 giorni) comporta la cessazione della concessione;
 - c. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente determina;
 - d. che il canone annuo, fissato in € 218,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti;
- di accertare l'importo di Euro 436,00 dovuto dalla Società “SMAT S.p.A” (Codice Soggetto 68838) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A — elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare l'importo di Euro 436,00 a favore della Società “SMAT S.p.A” (Codice Soggetto 68838) sul capitolo sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;
- di dare atto che l'importo di Euro 50,00 dovuto a titolo di oneri di istruttoria e sopralluogo, è stato versato in data 16/03/2025.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n. 37/2006 con nota ns. prot. 35951/2025/A1800A del 07/08/2025, già trasmessa alla società SMAT spa.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, inoltre la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Ing. Alessandro Cesetti

Ing. Alberto Piazza

Sig.ra Carla Gagliardi

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_disciplinare_smat__TOAT1305.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.AT.1305 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento subalveo nel torrente Stura in Comune di Groscavallo, frazione Alpi Graie, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, Partita I.V.A. 07937540016.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento subalveo nel torrente Stura in Comune di Groscavallo, frazione Alpi Graie. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2055**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in

qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica

competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 218,00 (duecentodiciotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 436,00 (quattrocentotrentasei/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della SMAT S.p.A. , C.so XI febbraio 14.- Torino.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società MetropolitanaAcque Torino S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Daniele Caffarengo

Ing. Marco ACRI

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.